



COMUNE di AMANDOLA
provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 30 del 16-02-18

OGGETTO: COMUNE DI AMANDOLA / A.G. RICORSI PENDENTI DINANZI AL TAR MARCHE NN. 666/2006, 296/2008, 415/2011 E 597/2009. AFFIDAMENTO INCARICO AVV.TI NULO PALAZZETTI E WALTER MASSUCCI. IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- questo Ente ha adottato con D.G.C. n. 2 del 30.01.2016 e ss. mm. e ii. un proprio regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ai sensi dell'art. 165 co. 9 del D.Lgs. 267/00 lo stesso Organo ha assegnato per il corrente anno a ciascuna Responsabile la gestione esecutiva finanziaria dei capitoli di spesa e di entrata del PEG, sulla base del bilancio di previsione approvato dal C.C.;
-

VISTO l'art. 165 co. 9 del citato T.U. che recita testualmente: "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile del Servizio";

VISTO l'art. 151 co. 4 del TUEL disciplinante l'esecutività delle determinazioni di impegno di spesa di cui all'art. 183 dello stesso TUEL;

VISTI lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto D.C.C. n. 93 del 20/12/1996, esecutivo ai sensi di legge, in conformità all'art. 152 TUEL;

PREMESSO:

- che il sig. A.G. proponeva, presso il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, i seguenti ricorsi nei confronti del Comune di Amandola:

- 1) Ricorso in sede di giurisdizione esclusiva ex artt. 34 del D.Lgs. n. 80/1998 mod. dall'art. 7 della Legge n. 205/2000 oltreché in sede di giurisdizione di legittimità, contraddistinto al n. 666/2006, con il quale chiedeva:
 1. in via principale, di dichiarare la nullità dei seguenti atti:
 - l'ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Amandola, Geom. A. Roganti, del 24.05.2006 n. 4, Prot. n. 5579;
 - tutti gli atti preparatori e quelli meramente conseguenti all'ordinanza richiamata;
 2. in via subordinata, di annullare gli stessi atti per illegittimità e per gli altri motivi indicati nel ricorso;
- 2) Ricorso in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 34 del D.Lgs. n. 80/1998 oltre che in sede di giurisdizione di legittimità, contraddistinto al n. 296/2008, con il quale chiedeva:
 1. in via principale, di dichiarare la nullità dei seguenti atti:
 - il provvedimento adottato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Amandola Prot. n. 1644 del 11.02.2008;
 - il provvedimento adottato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Amandola Prot. n. 1747 del 15.02.2008;
 - tutti gli atti preparatori e consequenziali a quelli richiamati;
 2. in via subordinata, di annullare gli stessi atti per illegittimità per violazione di legge e per eccesso di potere per i motivi indicati nel ricorso;
- 3) Ricorso in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 34 del D.Lgs. n. 80/1998 oltre che in sede di giurisdizione di legittimità, contraddistinto al n. 597/2009, con il quale chiedeva:
 1. in via principale, di dichiarare la nullità dei seguenti atti:
 - la Deliberazione di G.C. del Comune di Amandola n. 64 del 08.05.2008;
 - parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Amandola del 31.01.2009, Prot. n. 1044;
 - tutti gli atti preparatori e consequenziali a quelli richiamati;
 2. in via subordinata, di annullare gli stessi atti per illegittimità per violazione di legge e per eccesso di potere per i motivi indicati nel ricorso;
- 4) Ricorso in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 comma 1, lett. a) punti 1 e 5 e lett. F) oltre che in sede di giurisdizione di legittimità, contraddistinto al n. 415/2011, con il quale chiedeva:
 1. di annullare i seguenti atti:
 - la nota del 18.01.2011 con la quale il Comune di Amandola, nella persona del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva, Ing. Andrea

Spinaci, ha dato riscontro all'istanza procedimentale e di contestuale diffida notificata dal sig. Gino Annessi;

- di tutti gli atti precedenti e presupposti, contestuali, successivi e conseguenti, comunque connessi e correlati, cognitivi e non, tra cui, in particolare la Determinazione del Responsabile dell'U.T.C. emessa in forza di quanto stabilito dalla Deliberazione di G.C. n. 64 del 08.05.2009;

2. di accertare e dichiarare l'illegittimità e l'illiceità del comportamento, anche omissivo del Comune di Amandola;

- che con Deliberazione di G. C. n. 117 del 11.10.2006 recante *"Ricorso al Tar delle Marche - Annessi Gino / Comune di Amandola / Dirigente Uff. Tecnico. Incarico Avvocato Marozzi Francesco per costituzione in giudizio"* si stabiliva, tra l'altro, di *"incaricare l'Avv. Francesco Marozzi del Foro di Ascoli Piceno a costituirsi e resistere in giudizio nel ricorso al TAR delle Marche da parte del Sig. A.G. di Amandola contro il Comune di Amandola e il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, notificato in data 24.08.06"* e contraddistinto al n. 666/2006;

- che con Deliberazione di G.C. n. 166 del 27.10.2017 recante *"Affidamento incarico di patrocinio legale agli Avv.ti Walter Massucci e Nullo Pazetti - Comune di Amandola / A.G. - Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche"* si stabiliva, tra l'altro, *"di conferire, unitamente e disgiuntamente, agli avv.ti Walter Massucci (MSSWTR58P09F664R) e Nullo Palazzetti (C.F. PLZNLL57D21F522P)"*, entrambi appartenenti allo studio legale M & A Avvocati Associati sito in Pedaso, Via Giovanni XXIII n. 5, *"l'incarico di patrocinio legale"* relativo al ricorso presentato al TAR Marche dal Sig. A.G. contro il Comune di Amandola, contraddistinto al n. 296/2008;

- che con Deliberazione di G.C. n. 96 del 10.07.2009 recante *"Ricorso al TAR A.G. su Delibera Giunta Comunale n. 64 dell'08.05.2009 - Nomina avvocato di fiducia per resistere in giudizio"* si stabiliva, tra l'altro, *"di affidare l'incarico"* di patrocinio legale relativo al ricorso presentato al TAR Marche dal Sig. A.G. contro il Comune di Amandola, contraddistinto al n. 597/2009, *"all'avvocato Massimo Ortenzi di Grottammare"*;

- che con Deliberazione di G.C. n. 138 del 21.12.2011 recante *"Incarico per ricorso al TAR Annessi Gino - Nomina legale Avv. Giannini Andrea"* si stabiliva, tra l'altro, *"di incaricare l'Avv. Andrea Giannini del Foro di Ascoli Piceno per la costituzione in giudizio presso il TAR delle Marche inerente il ricorso"* presentato dal Sig. A.G. contro il Comune di Amandola, contraddistinto al n. 415/2011;

- che le udienze di discussione relative ai quattro giudizi in parola venivano fissate per il giorno 22.11.2017;

- che i suddetti ricorsi vedevano tra le parti evocate in giudizio, oltre al sig. A.G. ed il Comune di Amandola, anche il sig. V.L.;

- che il legale del sig. V.L., Avv. Paola Romanucci, depositava, in data 11.10.2017, la Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sez. Fallimentare n. 2/2015 del 09.02.2015, con cui veniva dichiarato il fallimento del sig. V.L., quale titolare della omonima ditta individuale, avente ad oggetto lavori di edilizia;
- che all'esito delle udienze del 22.11.2017 il TAR delle Marche, con ordinanze collegiali nn. 879/2017, 880/2017, 881/2017 e 882/2017 del 28.11.2017, dava atto dell'interruzione dei processi ai sensi degli artt. 79, co. 2 e 299 e ss c.p.c.;
- che in data 05.01.2018 il legale del sig. A.G., Avv. Luca Forte, notificava al Comune di Amandola gli atti di riassunzione dei giudizi pendenti di fronte al TAR delle Marche, contraddistinti ai nn. 666/2006, 296/2008, 415/2011 e 597/2009, riportandosi *"in toto a quanto già dedotto in fatto ed in diritto nei precedenti scritti difensivi e richiamando tutte le precedenti richieste, produzioni, domande, eccezioni, deduzioni ed istanze"*;
- che i giudizi promossi dinanzi al TAR Marche dal sig. A.G. sono tutti riconducibili ad un'unica questione, ovvero alla costruzione, ad opera della ditta individuale del sig. V.L., di un immobile ubicato in Amandola, Via F. Filzi, distinto in catasto al foglio 42 p.lla 252 sub;
- che, stante la connessione esistente tra i quattro giudizi promossi dal sig. A.G. dinanzi al TAR Marche, si è ritenuto opportuno conferire l'incarico ad un unico Studio Legale, al fine di ridurre le spese giudiziali nonché al fine di permettere all'avvocato difensore di avere una conoscenza completa delle questioni relative alla realizzazione dell'immobile sopra richiamato;
- che con Deliberazione di G.C. n. 23 del 09.02.2018 si è stabilito, tra l'altro:
 - *"di conferire agli avv.ti Walter Massucci (MSSWTR58P09F664R) e Nullo Palazzetti (C.F. PLZNLL57D21F522P), entrambi appartenenti allo studio legale M & A Avvocati Associati con sede in Pedaso (FM), Via Giovanni XXIII n. 5 (...), gli incarichi di patrocinio legale"* per i giudizi pendenti di fronte al TAR delle Marche, contraddistinti ai nn. 666/2006, 296/2008, 415/2011 e 597/2009;
 - *di riservare a separato atto del competente Responsabile dell'Area Amministrativa l'impegno di spesa di € 7.901,13 , da imputarsi al Cap. 138 Codice 01.02-1.03.02.99.002 e l'assunzione del relativo cig"*;

CONSIDERATO che l'incarico di patrocinio legale per il giudizio pendente di fronte al TAR delle Marche contraddistinto al n. 296/2008 è stato già affidato agli avv.ti Walter Massucci e Nullo Palazzetti con Determinazione Uff. Segr. n. 147/2017;

RILEVATO che, sentiti per le vie brevi, gli avvocati in questione hanno dichiarato di non voler richiedere alcun compenso per due dei quattro ricorsi sopra menzionati;

RITENUTO pertanto dover impegnare la complessiva somma di € 7.901,13 al Cap. 138, Codice 01.02-1.03.02.99.002, imputando la stessa negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPIT OLO	COD. MECC.	SOMMA	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	N. IMPEGNO
138	01.02-1.03.02.99.002	€ 3.950,57	2018	174/2018
138	01.02-1.03.02.99.002	€ 3.950,57	2019	174/2018

DATO ATTO che è stato assegnato il seguente codice CIG: ZD2225807D;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm. e ii.;

VISTO nello specifico l'art. 184 TUEL che disciplina le liquidazione della spesa;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio 2017/2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 07.04.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 ed in particolare gli artt. 183,184,191 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii. che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione, nonché le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese nell'E.L.;

VISTO il provvedimento Sindacale n. 20 del 30.12.2017 di conferimento delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnatogli con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL e dello Statuto comunale, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

Tutto ciò premesso quale parte integrante del dispositivo:

DETERMINA

1. DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI CONFERIRE** agli avv.ti Walter Massucci (MSSWTR58P09F664R) e Nullo Palazzetti (C.F. PLZNLL57D21F522P), entrambi appartenenti allo studio legale M & A Avvocati Associati con sede in Pedaso (FM), Via Giovanni XXIII n. 5 (...), gli incarichi di patrocinio legale” per i giudizi pendenti di fronte al TAR delle Marche, contraddistinti ai nn. 666/2006, 415/2011 e 597/2009;

3. **DI IMPEGNARE**, per le motivazioni meglio evidenziate in premessa, in favore Walter Massucci (MSSWTR58P09F664R) e Nullo Palazzetti (C.F. PLZNLL57D21F522P), entrambi appartenenti allo studio legale M & A Avvocati Associati con sede in Pedaso (FM), Via Giovanni XXIII n. 5, la complessiva somma di € 7.901,13 al Cap. 138, Codice 01.02-1.03.02.99.002, imputando la stessa negli esercizi in cui l’obbligazione diventerà esigibile, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPIT OLO	COD. MECC.	SOMMA	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’	N. IMPEGNO
138	01.02-1.03.02.99.002	€ 3.950,57	2018	174/2018
138	01.02-1.03.02.99.002	€ 3.950,57	2019	174/2018

4. **DI RENDERE NOTO** ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la scrivente Dott.ssa Laura Lupi;

5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

6. **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 di approvazione del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;

7. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, co. 4 del TUEL e per provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento;

8. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sull’albo pretorio on line ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile
Dott.ssa Laura Lupi

Sulla presente determinazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00